Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 15 dicembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1971, n. **1040.**

Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, è sostituito dal seguente:

« E' istituita una graduatoria permanente dei maestri di ruolo della scuola elementare, che, in un concorso a posti di direttore didattico, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo.

L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, non si applica per i circoli didattici i cui titolari, a norma di legge, o sono comandati presso altra pubblica amministrazione o sono collocati in aspettativa per un periodo superiore ad un anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 25 novembre 1971, n. **1041**.

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NON AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI

Art. 1.

Tutte le somme — comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali od a particolari gestioni — che indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, nonché dai dipendenti delle Amministrazioni stesse nell'espletamento del servizio o comunque in relazione al servizio anche se al di fuori del normale orario di ufficio — qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio — devono essere versate in tesoreria nel termine inderogabile di trenta giorni, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delle entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli già esistenti.

Per le Amministrazioni ed aziende statali con ordinamento autonomo e i loro dipendenti, i versamenti delle somme indicate al comma precedente debbono essere eseguiti in tesoreria con le modalità ed entro i termini predetti.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le somme indicate nell'articolo stesso.

Art. 3.

Le entrate di cui al precedente articolo 1 per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno essere ulteriormente acquisite né potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.

Art. 4.

In corrispondenza e nei limiti del versamento di cui al precedente articolo 1 saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, apposite assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri o delle Amministrazioni ed aziende autonome interessate, per la parte necessaria al perseguimento delle finalità alle quali è diretta la percezione delle relative somme.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1 conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalità indicate nello stesso articolo 1.

Art. 6.

I funzionari e gli agenti contabili dello Stato e comunque tutti coloro che essendone obbligati omettano di effettuare il versamento previsto dall'articolo 1 sono responsabili per il danno che deriva allo Stato dalla mancata percezione delle entrate; ove, tuttavia, le somme non versate, secondo le modalità e i tempi previsti dallo stesso articolo 1, siano recuperate o siano state spese per fini legittimi, i responsabili del mancato versamento sono tenuti in solido al pagamento a favore dello Stato degli interessi legali sull'ammontare delle somme percepite e non versate, calcolati per l'intero periodo per il quale le somme stesse restarono sottratte alla disponibilità della Tesoreria, ovvero calcolati per il periodo di tempo intercorso dal momento della percezione a quello della spesa.

Art. 7.

I direttori generali, i capi di servizio e i direttori di ragioneria, compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza delle infrazioni contemplate negli articoli precedenti, debbono farne immediata denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, dandone contemporanea notizia al Ministro per il tesoro.

Coloro che non adempiono all'obbligo della denuncia di cui al comma precedente incorrono nelle stesse sanzioni previste per i responsabili delle infrazioni e rispondono, in solido con gli stessi, del pagamento degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo precedente.

Il medesimo obbligo di denuncia, con le sanzioni e responsabilità correlative per inadempienza previste al comma precedente, incombe ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato che abbiano conoscenza specifica e diretta delle infrazioni di cui sopra.

Art. 8.

L'accertamento delle responsabilità, l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli

articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite, per i giudizi di responsabilità, dal regolamento di procedura 18 agosto 1933, n. 1038.

TITOLO II

GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI

Art. 9.

Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali e comunicati al Parlamento nel termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono. Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.

Art. 11.

Tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, in contrasto o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 25 novembre 1971, n. **1042**.

Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le università e gli istituti di istruzione universitaria hanno facoltà di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessità di funzionamento e all'incremento delle sedi d'insegnamento, della ricerca, nonché della popolazione scolastica.

Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non possono superare il limite del 30 per cento dei corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata emanazione del decreto, le modalità del concorso per il conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi sono attribuiti il trattamento giuridico e quello economico iniziali stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attività, svolte nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli incarichi conferiti sono gradual-

mente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di età.

Art. 2.

I compensi attribuiti, anche per il titolo di cui allo articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, pur in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria continuano ad essere corrisposti, come in precedenza, secondo le deliberazioni dei rispettivi consigli di amministrazione nei limiti dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e delle disposizioni che seguono.

I compensi di cui al comma precedente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ragguagliati agli stipendi tabellari lordi iniziali corrispondenti ai parametri cui sono assegnati i beneficiari e non dovranno superare in alcun caso i limiti massimi appresso indicati:

a) per il personale ausiliario, salariato, esecutivo, nonché per il personale di concetto assegnato ai parametri 227 e inferiori sino al 50 per cento;

b) per il personale di concetto assegnato al parametro 370 sino al 40,50 per cento; per il personale di concetto assegnato agli altri parametri sino al 46 per cento;

c) per il personale della carriera direttiva assegnato al parametro 530 sino al 31 per cento; per quello assegnato ai parametri da 435 a 387 sino al 37 per cento e per il rimanente personale della carriera direttiva sino al 45 per cento;

d) al personale non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, al personale incaricato e a quello a carico dei bilanci universitari i compensi saranno corrisposti in misura pari a quella spettante al personale di ruolo assegnato ai parametri iniziali delle corrispondenti carriere.

Gli anzidetti compensi sono incompatibili con qualsiasi altro premio o assegno comunque denominato, anche se corrisposto in modo non ricorrente, non previsto da disposizioni di legge, gravante sui bilanci universitari o su fondi di cui le università o gli istituti universitari abbiano la disponibilità.

L'opzione operata dal dipendente ha valore per ogni anno accademico.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1043**.

Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalle direzioni artistiche delle opere previste dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e quelli relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione del piano o dei piani particolareggiati indicati dall'articolo 6 della predetta legge n. 126, nonchè alla corresponsione dei premi, questi per un ammontare complessivo massimo di lire 35 milioni, da assegnarsi al progetto vincente ed agli altri ritenuti meritevoli, gravano sull'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126.

Il terzo comma del citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è soppresso.

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e così composta:

1) dal sindaco della città di Matera, che la presiede;

2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

3) da due consiglieri regionali;

4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata;

5) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle antichità della Basilicata;

6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera;

7) da due esperti in materia urbanistica designati dall'Istituto nazionale di urbanistica;

8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici;

9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

La commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di affidamento dell'incarico ».

Il concorso dovrà essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'articolo 7 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è aggiunto il seguente comma:

« Le opere ed i lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello Stato, ove tale riutilizzazione sia prevista dal progetto dichiarato vincente del concorso di cui al precedente articolo 6, sono attuati in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619, relativamente all'obbligo della chiusura degli ambienti sgombrati ed alla necessità di impedirne qualsiasi utilizzazione ».

Art. 4.

Per il completamento del trasferimento in nuova sede di quelle parti dei rioni « Sassi » i cui ambienti siano dichiarati inabitabili è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni ripartita in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1972.

Per l'attuazione del piano o dei piani particolareggiati di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, nonchè per gli oneri relativi alla progettazione e direzione artistica dei lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 3.550 milioni, ripartita in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1971; lire 850 milioni per l'anno 1972 e lire 1.000 milioni per l'anno 1973.

Le spese previste dai commi precedenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1971, si provvede, per lire 1.350 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e per lire 650 milioni mediante riduzione di pari importo del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Gli alloggi da costruire ai sensi degli articoli 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, possono essere realizzati anche con superficie inferiore a metri quadrati 65, purchè siano da assegnare a famiglie costituite da una sola persona e siano composti in edifici con servizi centralizzati.

Art. 6.

Alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, è aggiunto il seguente articolo 9-*bis*:

« La gestione urbanistica del centro storico " Sassi ", dopo l'attuazione del restauro previsto da ciascun piano particolareggiato, è affidata al comune di Matera.

Le norme e le modalità della gestione saranno disciplinate con apposito regolamento reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1044**.

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare lo accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari ad una cifra fissa *una tantum* di lire 40 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo, pari ad una cifra fissa annuale di lire 20 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Questo ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo, nonchè per quelli gestiti da enti locali.

Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

Art. 2.

Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanità tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Art. 3.

Il Ministero della sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

Art. 4.

Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla regione stessa.

Art. 5.

Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorità di intervento e le norme e i tempi di attuazione.

Il piano regionale è trasmesso al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 6.

La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;

2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;

3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;

4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

Art. 7.

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.

Art. 8.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonchè il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

Art. 9.

Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'articolo 2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76:

a) dai contributi di cui al precedente articolo 8 che l'I.N.P.S. verserà semestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1972, 12 miliardi per l'anno 1973, 14 miliardi per l'anno 1974, 16 miliardi per l'anno 1975 e 18 miliardi per l'anno 1976.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:

a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera *a*) del precedente articolo 9;

b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

L'articolo 11 della legge 26 agosto 1950 n. 860, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — FERRARI-AGGRADI — DONAT-CATTIN — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1045.**

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è stabilito sia per l'esercizio finanziario 1971 che per l'esercizio finanziario 1972 in lire 20.000.000.000.

Alla copertura dell'onere di lire 40 miliardi risultante dalla presente legge si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo del conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — MARIOTTI — PRETI — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1971.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1970, registro n. 2 Sanità, foglio n. 278, concernente la nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1970-72, nonchè la ripartizione delle competenze per materia tra le singole sezioni e l'assegnazione dei componenti alle medesime;

Visto il proprio decreto 11 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1971, registro n. 1 Sanità, foglio n. 209, concernente la sostituzione della dott.ssa Stella Angel Pulsinelli, nata Marolla, ispettore generale in servizio presso l'ufficio brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il dott. Eugenio Carbone, direttore generale della produzione industriale dello stesso Ministero;

Vista la nota n. 1244 del 15 marzo 1971, con la quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato chiede che il dott. Eugenio Carbone, dimissionario, venga sostituito con il dott. Enrico Lubrano, direttore generale a riposo, in seno al Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il direttore generale a riposo dott. Enrico Lubrano è nominato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1970-72, in sostituzione del direttore generale Eugenio Carbone, dimissionario. Il dott. Enrico Lubrano è assegnato alle sezioni I, II, IV.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1971

SARAGAT

MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 389

(10760)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.

Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1956, con il quale il consorzio provinciale della viticoltura e frutticoltura di Piacenza è stato trasformato in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione di tutte le lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1962, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice di detto consorzio;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1968, con il quale è stata rinnovata la commissione medesima;

Visti i decreti ministeriali 25 novembre 1968 e 7 gennaio 1970, con i quali sono stati sostituiti due componenti della commissione stessa;

Ravvisata la necessità di provvedere per il periodo 6 febbraio 1971-6 febbraio 1974, al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Piacenza:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza;

c) il dott. ing. Giacomo Chiapponi, il rag. Luigi Benzi e il sig. Italo Vercesi, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il per. agr. Pier Luigi Baldini, il sig. Gino Gandolfi e il sig. Federico Daturi, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Rinaldo Balduzzi, il sig. Francesco Russo e il geom. Ettore Coda, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Giovanni Berzolla e il per. agr. Gaetano Micconi, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal Consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal Collegio dei periti agrari di Piacenza.

Art. 2.

L'ing. dott. Giacomo Chiapponi è confermato presidente del consorzio predetto. Il per. agr. Pier Luigi Baldini è nominato vice presidente del consorzio stesso.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

(10742)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Trasporto su strada di acido idrofluosilicico in cisterne.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visti gli articoli 422, 423 e 458 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Ritenuta l'opportunità di consentire, a determinate condizioni il trasporto su strada dell'acido idrofluosilicico (ordinale 8° della classe V dell'accordo europeo per il trasporto internazionale su strada di merci pericolose) con la concentrazione massima del 25 %;

Decreta:

Art. 1.

L'acido idrofluosilicico in concentrazione non superiore al 25 % può essere trasportato su strada in veicoli-cisterna od in cisterne mobili fissate al telaio del veicolo in modo tale da non potersi spostare nel corso del trasporto, anche in caso di urto violento.

Art. 2.

Le cisterne contenenti acido idrofluosilicico devono essere in lamiera di acciaio con rivestimento interno di piombo o di altro materiale che assicuri una protezione equivalente; non devono avere alcuna apertura al di sotto del livello del liquido, nè tubature o collegamenti che attraversino le pareti del recipiente al di sotto del livello del liquido; devono soddisfare alle prescrizioni di carattere generale contenute negli articoli 422 e 423 sopra citati.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(10758)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità illimitata « Cantina sociale Asti Nord », con sede in Piovà Massaia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di ispezione straordinaria in data 26 ottobre 1970 effettuata alla società cooperativa a responsabilità illimitata « Cantina sociale Asti Nord », con sede in Piovà Massaia (Asti), dal quale risulta che la cooperativa medesima non ha più « possibilità di ripresa e quindi di conseguire lo scopo sociale »;

Visto il verbale della riunione del 23 giugno 1971 del comitato centrale per le cooperative che — aderendo alle richieste degli amministratori, dei soci e della Confederazione cooperative italiane, cui l'ente in argomento aderisce — ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di che trattasi;

Vista la situazione patrimoniale al 31 agosto 1971 redatta dal consiglio di amministrazione dell'ente dalla quale si rileva che lo stesso non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Vista la lettera dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti del 12 ottobre 1971 con la quale viene sollecitato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di cui sopra;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 e 2544 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità illimitata « Cantina sociale Asti Nord », con sede in Piovà Massaia (Asti), costituita per rogito notaio dott. Achille Serra in data 27 febbraio 1955 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il geom. Luigi Marinetti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10732)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 21 dell'8 gennaio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Memoriana-Piano Pietra » (con inizio dalla strada statale n. 382 presso Chiaravalle Centrale alla strada provinciale Pirivoglia-Case Incenso), per un'estesa di km. 2 + 750 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 81 del 16 febbraio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di chilometri 2 + 750, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale a mare di Venezia ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II.88/5-485, in data 20 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale a mare di Venezia è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale stesso.

(10722)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle « Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1971 al 31 luglio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 91/71 e n. 833/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), esportati verso i Paesi terzi », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7065 - leggere nella colonna IV « con inizio dal 1° marzo 1971 » anzichè « con inizio dal 1° febbraio 1971 ».

(10716)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.485.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11028)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Gioia Tauro (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 475.228.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11029)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.495.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11030)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.821.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11031)

Autorizzazione al comune di Lecce dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Lecce dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.205.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11032)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Luogosano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11033)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Locorotondo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.588.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11034)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.002.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11035)

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Montelanico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.134.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11036)

Autorizzazione al comune di Marcellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Marcellina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.390.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11037)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.448.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11038)

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.073.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11039)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Montecorvino Rovella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.961.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11040)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Montoro Superiore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.601.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11041)

Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Monteforte Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.076.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11042)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Monteverde (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.364.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11043)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.504.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11044)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.816.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11045)

Autorizzazione al comune di Marzano di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Marzano di Nola (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.222.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11046)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 584.772.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11047)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.139.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11048)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 349.024.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11049)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.365.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11050)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Olevano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.985.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11051)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.977.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11052)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.516.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11053)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 397.179.292 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11054)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 368.664.865 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11055)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 301.583.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11056)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Poggiorsini (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.494.684 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11057)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 298.012.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11058)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Quindici (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.560.210 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11059)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Quadrelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.160.805 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11060)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.068.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11061)

Autorizzazione al comune di Rosè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Rose (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.615.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11062)

Autorizzazione al comune di Recoaro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Recoaro Terme (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11063)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 359.035.470 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11064)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.852.085 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11065)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 944.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11066)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.458.595 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11067)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.681.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11068)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.699.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11069)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.721.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 13 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	605,60	605,60	605,75	605,60	604,80	605,10	605,58	605,60	605,60	605,50
Dollaro canadese . .	607,50	607,50	607,25	607,50	606,60	607,58	607,57	607,50	607,50	607,50
Franco svizzero . . .	155,14	155,14	155,25	155,14	155,10	155,18	155,15	155,14	155,14	155,10
Corona danese . .	84,25	84,25	84,2950	84,25	84,20	84,22	84,32	84,25	84,25	84,20
Corona norvegese .	89,68	89,68	89,65	89,68	89,10	89,40	89,51	89,68	89,68	89,60
Corona svedese .	123,705	123,705	123,80	123,705	123,40	123,64	123,74	123,705	123,70	123,70
Fiorino olandese .	184,43	184,43	184,50	184,43	184,30	184,25	184,43	184,43	184,43	184,40
Franco belga . .	13,2520	13,2520	13,25	13,2520	13,20	13,24	13,2575	13,2520	13,25	13,20
Franco francese .	109,92	109,92	110,05	109,92	109,10	109,70	109,98	109,92	109,92	109,90
Lira sterlina .	1525,10	1525,10	1525,25	1525,10	1520 —	1523,50	1525 —	1525,10	1525,10	1525,10
Marco germanico .	184,60	184,60	184,75	184,60	184,50	184,60	184,66	184,60	184,60	184,60
Scellino austriaco .	25,42	25,42	25,43	25,42	25,35	25,44	25,42	25,42	25,42	25,40
Escudo portoghese .	22,345	22,345	22,35	22,345	22,40	22,26	22,28	22,345	22,34	22,30
Peseta spagnola	8,92	8,92	8,96	8,92	8,80	8,91	8,93	8,92	8,92	8,90

Media dei titoli del 13 dicembre 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	94,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,175
» 5 % (Città di Trieste)	95,20
» 5 % (Beni esteri)	93,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,25
» 5,50 % » » 1968-83	92,775
» 5,50 % » » 1969-84	95,375
» 6 % » » 1970-85	99,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	605,59
Dollaro canadese	607,535
Franco svizzero	155,145
Corona danese	84,285
Corona norvegese	89,595
Corona svedese	123,722
Fiorino olandese	184,43
Franco belga	13,255
Franco francese	109,95
Lira sterlina	1525,05
Marco germanico	184,63
Scellino austriaco	25,42
Escudo portoghese	22,312
Peseta spagnola	8,925

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza del presidente del consiglio di amministrazione in data 4 agosto 1971, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di assistente;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli assistenti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in scienze delle preparazioni alimentari.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano, per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

L'istituto non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata) corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da uno o due professori universitari con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Tema attinente alla chimica o alla tecnologia degli olii vegetali e animali o alla chimica e tecnologia dei tensioattivi.

Prova pratica:

Preparazione della soluzione di una sostanza per la lettura allo spettrofotometro; misura dell'assorbimento ed espressione dei risultati.

Prova orale:

Discussione sulla prova scritta e quella pratica del candidato; esame della sua preparazione teorica e pratica su questioni attinenti alla chimica e tecnologia degli olii vegetali e animali ed alla chimica e tecnologia dei tensioattivi.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Milano, via Giuseppe Colombo, 79, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale, e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 4 agosto 1971

Il presidente: BORGHESE

(10755)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente e di un componente della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1971, registro n. 7, foglio n. 263, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1971, registro n. 7, foglio n. 230, con il quale è stato nominato componente della commissione predetta il prof. Felice Lanza, in sostituzione del prof. Antonio Donà Dalle Rose;

Considerato che il presidente della commissione, dott. Angelo Peluso, presidente di sezione della Corte di cassazione, è stato collocato a riposo in data 5 agosto 1971 e che, pertanto, occorre, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che il prof. Felice Lanza si trova nell'impossibilità di partecipare ulteriormente ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Angelo Peluso e del prof. Felice Lanza sono nominati rispettivamente presidente e componente della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il dott. Alfonso Del Grosso, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione ed il prof. Angelo Bianchi, direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1971
Registro n. 16, *foglio n.* 196

(10756)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1971, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le designazioni del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 15 giugno 1971, è costituita come segue:

Presidente:

Costa dott. Ettore, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Cappiello dott. Raffaele, consigliere della Corte dei conti;

Carassai dott. Vittorio, vice procuratore generale della Corte dei conti;

De Biasi dott. Pietro, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Ferrari dott. Giuseppe, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Pisa.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo referendario della Corte dei conti dott. Ferdinando Izzi.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1971
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 96

(11203)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.